CONTRATTO

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI ORGANICI EER 20.01.08 (FORSU) PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

[LOTTO 5 – CIG DI GARA RETIAMBIENTE SPA: 9086244DBD]

CIG ASSEGNATO DA SISTEMA AMBIENTE SPA:

92116058EA

TRA

SISTEMA AMBIENTE SPA, con sede legale in Lucca, Via delle Tagliate III, n. 136, loc. Borgo Giannotti, Codice fiscale/Partita IVA 01604560464, in persona del Dott. Matteo Romani, nato a Lucca il 18/04/1973, CF RMNMTT73D18E715L munito dei necessari poteri conferiti con Delibera di Consiglio di Amministrazione del 27/04/2022 (di seguito per brevità anche *Committente* o *SOL o Società*)

E

l'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (A.T.I. o R.T.I) in seguito denominata per brevità anche *Appaltatore* costituita da:

1. **S.E.S.A.** (**SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI) S.P.A. (Mandataria, quota partecipazione 42,28%, che svolgerà il servizio di trasporto e trattamento**) con sede legale in Este (PD), Via Comuna n. 5/B, capitale sociale di € 40.000.000,00 i.v., Partita IVA/Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Padova 02599280282, n. PD-254345 del Repertorio Economico Amministrativo, in persona di Melato Massimo, Codice Fiscale MLTMSM72L22A944N, nato a Bologna (BO) il 22.07.1972, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Amministratore Delegato e Legale rappresentante *pro tempore* della società, a questo atto legittimato in virtu' dei poteri che gli derivano dalla carica
2. **ING. AM. SRL** (**Mandante, quota partecipazione 19,13%, che svolgerà il servizio di trasporto e coordinamento logistico**) con sede legale in Mirano (VE), Via Stazione nr. 80, capitale sociale di € 3.000.000,00 i.v., Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo 01996060248, Partita IVA nr. 00968240291, n. VE-307505 del Repertorio Economico Amministrativo, in persona di Piovesan Fabio, Codice Fiscale PVSFBA66P03F770Y, nato a Motta di Livenza il 03.09.1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante *pro tempore* della società, a questo atto legittimato in virtu' dei poteri che gli derivano dalla carica
3. **FERTITALIA SRL** (**Mandante, quota partecipazione 38,58%, che svolgerà il servizio di trattamento**) con sede legale in Legnago (VR), Via Frattini, nr. 48, capitale sociale deliberato e sottoscritto di € 98.800,00, Codice Fiscale/Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Verona 02617010232, n. VR-249630 del

Repertorio Economico Amministrativo, in persona di Pravato Pierluigi, Codice Fiscale PRVPLG66H27E349S, nato a Isola Della Scala il 27.06.1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante *pro tempore* della società, a questo atto legittimato in virtu' dei poteri che gli derivano dalla carica

così come risulta da atto costitutivo ATI/Mandato con procura – ex articolo 48, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - stipulato in forma di scrittura privata autenticata dal notaio Dr. Giorgio Gottardo (Rep n. 68.957 del 14.04.2022, Raccolta n. 24.898, registrata a Padova il 20.04.2022 n. 15089 Serie 1T) conservato in copia in atti al fascicolo presso l'*U.O. Gare e Contratti* di Sistema Ambiente S.p.A.

la *Committente* e l'*Appaltatore* potranno essere denominati singolarmente *Parte* e congiuntamente *Parti*

PREMESSO CHE

- RETIAMBIENTE SPA è la società *in house providing*, a capitale interamente pubblico, partecipata da 100 (cento) Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l'Autorità d'Ambito ATO Toscana Costa ha affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035;
- l'espletamento di tale servizio è effettuato da RETIAMBIENTE SPA attraverso 8 (otto) Società Operative Locali (di seguito, per brevità, SOL), *in house providing*, da essa controllate al 100%, incaricate di attuare la raccolta e gestione dei servizi afferenti l'igiene urbana nel territorio di competenza;
- quale Società Capogruppo, in forza del combinato disposto dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/02/2021, e dell'art. 7 del Contratto tra RETIAMBIENTE SPA e le Società Controllate**,** RETIAMBIENTE SPA ha svolto la funzione di Stazione appaltante in nome e per conto delle Società Controllate e di quelle Società, **tra le quali Sistema Ambiente S.p.A**., che, non ancora conferite nel Gruppo, si sono avvalse delle funzioni di Stazione Appaltante mediante stipula di apposita convenzione/atto, conferendo espresso mandato a RETIAMBIENTE SPA per l'approvvigionamento del servizio oggetto della presente gara;

- in esecuzione di quanto precede RETIAMBIENTE SPA ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17 del 09/02/2022 (5à Serie Speciale Contratti Pubblici) e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S27 del 03/02/2022, una procedura aperta, suddivisa in nr. 7 lotti, finalizzata alla stipula di un Contratto per il servizio di trasporto, trattamento e recupero di rifiuti organici (EER 20.01.08) provenienti da raccolta differenziata (FORSU) per conto delle seguenti Società:

- AAMPS S.p.A, con sede legale in Livorno;
- ASCIT S.p.A, con sede legale in Capannori (LU);
- ERSU S.p.A, con sede legale in Massarosa (LU);
- GEOFOR S.p.A, con sede legale in Pontedera (PI);
- SISTEMA AMBIENTE S.p.A con sede legale in Lucca.

- all'esito del confronto concorrenziale, l'offerta presentata per il lotto nr. 5 dall'***Appaltatore*** indicato in epigrafe è risultata quella più vantaggiosa e, pertanto, RETIAMBIENTE SPA ha disposto l'aggiudicazione definitiva del predetto lotto in suo favore, con provvedimento/Delibera di Consiglio di Amministrazione del 28/03/2022 comunicato in data 04.04.2022 con Prot. nr. 1450/2022;

- è interesse delle *Parti*, come sopra rappresentate, regolamentare i propri rapporti nei termini ed alle condizioni specificati nel presente atto;

- in sede di partecipazione alla procedura di gara, l'*Appaltatore* si è espressamente impegnato a sottoscrivere il contratto di Appalto con le SOL alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- la stipula del contratto non è fonte di obbligazioni per RETIAMBIENTE SPA che ha meramente svolto nei confronti delle SOL la funzione di Stazione Appaltante. È invece fonte di obbligazione solo ed esclusivamente per la SOL SISTEMA AMBIENTE SPA e per l'*Appaltatore*;

- l'*Appaltatore*, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara di RETIAMBIENTE SPA, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di capitali e di idonea organizzazione, di personale, macchinari, mezzi tecnici ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari;

- l'*Appaltatore* dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta, giudicando il servizio affidato realizzabile ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- l'*Appaltatore* dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente contratto è da considerarsi, a ogni effetto, finalizzata alla erogazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale, e pertanto il servizio medesimo dev'essere prestato con continuità e non può essere arbitrariamente sospeso o abbandonato;
- l'*Appaltatore* ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva e la polizza assicurativa;
- l'*Appaltatore* dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e relativi Allegati e di approvare specificatamente le clausole riportate in calce al presente contratto;
- l'*Appaltatore* non risulta avere controversie e cause tentate nei confronti di RETIAMBIENTE SPA e/o di SISTEMA AMBIENTE SPA a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione;
- il presente contratto viene sottoscritto dalle *Parti* con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato

Tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegata, sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i relativi Allegati, di seguito indicati:

Allegato 1) - Capitolato Tecnico;

Allegato 2) - Offerta Economica presentata dall'*Appaltatore* in sede di gara;

Allegato 3) - Garanzia definitiva rilasciata in favore di SISTEMA AMBIENTE SPA da ELBA ASSICURAZIONI SPA ed avente nr. 1866431 per un importo di Euro 21.336,00 (euro ventunomilatrecentotrentasei/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal presente contratto;

Allegato 4) - D.U.V.R.I. preliminare.

Articolo 2 (Norme regolatrici)

2.1 Il presente contratto è regolato, in via gradata:

(i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'*Appaltatore* relativamente alle obbligazioni e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

(ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

(iii) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2.2 Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei

prezzi migliorativi per l'*Appaltatore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 (Definizioni)

3.1 Nell'ambito del presente *Contratto* si intende per:

- ***Contratto di Appalto (per brevità anche contratto)***: il presente atto, compresi tutti i documenti in esso richiamati e ad esso allegati, concluso tra la SOL SISTEMA AMBIENTE SPA e l'*Appaltatore* che individua la disciplina normativa e contrattuale relativa al servizio di trasporto, trattamento e recupero dei rifiuti organici EER 20.01.08 (FORSU) provenienti da raccolta differenziata;
- ***Bando****:* il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa;
- ***Capitolato Tecnico***: il documento Allegato contenente le condizioni, le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione del servizio;
- ***RETIAMBIENTE SPA***: capogruppo svolgente funzioni di Stazione Appaltante in favore delle SOL;
- ***SOL o Società***: Società Operative Locali partecipate al 100% da RetiAmbiente S.p.A. e le Società, tra cui SISTEMA AMBIENTE SPA, non ancora conferite nel Gruppo ma aventi fornito mandato a RETIAMBIENTE SPA a svolgere in nome e per suo conto le funzioni di Stazione Appaltante, legittimate, per le motivazioni indicate in premessa, a sottoscrivere il contratto con l'*Appaltatore*;
- ***Appaltatore:*** l'Aggiudicatario del Lotto nr. 5 della procedura aperta di cui in premessa che conseguentemente sottoscrive il presente contratto;

3.2 Le espressioni riportate negli Allegati al presente contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del contratto disponga diversamente.

Articolo 4 (Oggetto e quantitativi di FORSU)

4.1 Con il presente contratto SISTEMA AMBIENTE SPA affida all'*Appaltatore*, che accetta, il servizio di trasporto, trattamento e recupero di rifiuti organici EER 20.01.08 provenienti da raccolta differenziata (FORSU). Si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico per la disciplina di dettaglio delle modalità di esecuzione di tale servizio.

Il quantitativo presunto di FORSU interessato dall'attività di trasporto e trattamento/recupero è, in 12 (dodici) mesi, di circa 6.000 (seimila) tonnellate.

4.2 L'*Appaltatore* dichiara essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie ed adeguate all'espletamento dei servizi richiesti.

4.3 I quantitativi di FORSU di cui al precedente punto 1 sono stati determinati in via previsionale sulla base dei quantitativi trattati/recuperati degli anni pregressi dalla SOL SISTEMA AMBIENTE SPA, conseguentemente, sono da considerarsi meramente presuntivi di quelli che saranno i quantitativi di rifiuto da trattare/recuperare nell'arco temporale dei 12 mesi di durata del contratto.

Pertanto, essendo detti quantitativi stati calcolati su stime di presunti fabbisogni futuri, essi sono da intendersi meramente indicativi, presuntivi ed in alcun modo impegnativi e/o vincolanti né per la *Committente* né per l'*Appaltatore* e non costituiscono il minimo contrattuale, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno della *Committente* derivante dall'andamento della raccolta differenziata.

L'*Appaltatore* nulla può pretendere da RETIAMBIENTE SPA e/o da SISTEMA AMBIENTE SPA in caso di richieste di quantitativi diversi e inferiori a quelli presuntivamente stimati o, comunque, in caso di mancata utilizzazione del valore massimo sopra indicato.

4.4 L'esecuzione del servizio di cui al presente contratto non è affidata all'*Appaltatore* in via esclusiva, pertanto, RETIAMBIENTE SPA, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare lo stesso anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Appaltatore*, laddove si registrino incrementi significativi di quantitativi di FORSU dovuta alla raccolta differenziata.

Articolo 5 (Durata del Contratto)

5.1 Il presente contratto ha durata di nr. 12 (dodici) mesi con decorrenza dal **02 Maggio 2022** così come da comunicazione di esecuzione anticipata, nelle *more* della stipula del presente contratto, emessa dal Responsabile del procedimento Ing. Susini con prot. n. 18356 del 28.04.2022**.**

5.2 La durata del presente contratto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 5.1, allorché:

a) RETIAMBIENTE SPA e/o la SOL, per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi, decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;

b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di RETIAMBIENTE SPA e/o della SOL - che comportino variazioni ritenute essenziali al presente contratto.

5.3. Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore.

Le Parti convengono che in ogni caso l'*Appaltatore* non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

Articolo 6 (Proroga tecnica)

6.1 Qualora in prossimità della scadenza del contratto, la procedura di gara esperita da RETIAMBIENTE SPA per l'individuazione del nuovo operatore con cui stipulare il nuovo contratto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'*Appaltatore* è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo fornitore.

La comunicazione di suddetta proroga avviene tramite PEC almeno 30 (trenta) giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

6.2 L'*Appaltatore* si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

6.3 La proroga del contratto è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata da RETIAMBIENTE SPA o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'*Appaltatore* possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal

presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite. Si stima che la proroga tecnica sia concessa per un periodo massimo di 3 (tre) mesi.

Articolo 7 (Valore dell'appalto e divieto di revisione del prezzo)

7.1 Per il lotto nr. 5 oggetto del presente contratto di appalto l'importo complessivo massimo presunto e stimato per 12 mesi è di € 533.400,00 (euro cinquecentotrentatremilaquattrocento/00), oltre IVA e/o di altre imposte o contributi come di legge ed oltre oneri della sicurezza ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

I costi della sicurezza da interferenza stimati nel Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) ammontano ad € 220,00 [euro duecentoventi/00].

Resta inteso che il valore totale del contratto è stato determinato in via previsionale e, pertanto, è da intendersi meramente presuntivo del fabbisogno della SOL. Pertanto, essendo detto importo totale calcolato su stime di presunti fabbisogni futuri, è da intendersi in alcun modo impegnativo e/o vincolante, nei confronti dell'*Appaltatore* e non rappresentano il minimo contrattuale, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno.

7.2 Per l'esatta e completa esecuzione del servizio di trasporto, trattamento e recupero di rifiuti organici EER 20.01.08 provenienti da raccolta differenziata (FORSU) all'*Appaltatore* è riconosciuto il seguente prezzo €/tonnellata offerto dallo stesso in sede di partecipazione alla procedura di gara: **88,90 €/ton IVA ed oneri della sicurezza da interferenza esclusi.**

7.3 Il prezzo indicato al precedente punto 7.2 è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Pertanto non è ammessa alcuna revisione del prezzo.

Articolo 8 (Sicurezza e rischi da interferenze)

8.1 L'*Appaltatore* si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (*in primis* il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività. L'*Appaltatore* si obbliga a formare ed informare il proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione del presente appalto dei rischi specifici derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

8.2 Le Parti si obbligano a integrare, ove necessario, il D.U.V.R.I. preliminare allegato al presente contratto con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui viene espletato l'appalto (Impianto di partenza/trasferenza).

Articolo 9 (Personale)

9.1 L'*Appaltatore* si obbliga ad utilizzare nell'esecuzione dell'appalto personale in numero e qualifica tali da garantire il puntuale, corretto e regolare svolgimento del servizio.

Si obbliga a fornire al medesimo un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle mansioni e conforme agli *standard* di sicurezza nonché a fornire un cartellino identificativo che il dipendente dovrà indossare durante l'esecuzione del servizio.

Il personale impiegato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei dipendenti della SOL e deve svolgere la propria mansione con la massima cura ed attenzione sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alla proprietà altrui, e non deve ostacolare il quotidiano e regolare svolgimento dell'attività aziendale.

Qualora un dipendente dell'*Appaltatore* assuma comportamenti non conformi a quanto sopra e segnalati dalla *Committente*, l'*Appaltatore* deve assumere i relativi provvedimenti disciplinari e, nei casi più gravi, procedere alla sostituzione del medesimo con altro dipendente ove richiesto dalla SOL.

9.2 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del servizio, ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'*Appaltatore* si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'*Appaltatore* si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'*Appaltatore* ha comunicato:

1) il nominativo del personale impiegato;

2) il CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'*Appaltatore* si obbliga a comunicare alla SOL ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nel servizio.

9.3 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla SOL e/o segnalata dagli Enti competenti, la SOL sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'*Appaltatore* non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'*Appaltatore* possa opporre alcuna eccezione, né avere titolo al risarcimento danni. L'*Appaltatore* è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della SOL, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

9.4 In caso di reiterata inosservanza degli obblighi suddetti la SOL può risolvere il contratto senza che l'*Appaltatore* possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 10 (Referente dell'Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. e Direttore dell'esecuzione del contratto-D.E.C.)

10.1 L'*Appaltatore* nomina, quale proprio responsabile amministrativo nei confronti di SISTEMA AMBIENTE SPA per l'esecuzione del presente contratto la Sig.ra Roberta Bressan, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica bressanr@sesaeste.it e al seguente telefono mobile: 346.0078308.

In caso di assenza o impedimento o necessità di sostituzione del Referente è cura dell'*Appaltatore* fornire il nominativo di un'altra persona.

10.2 SISTEMA AMBIENTE SPA, ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 31, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in applicazione del proprio Regolamento contrattuale per l'affidamento di appalti di importo pari o superiore a euro 40.000,00, ha nominato, con Delibera di Consiglio di Amministrazione del 27.04.2022, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, l'Ing. Caterina Susini, Dirigente Servizio Tecnico, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica c.susini@sistemaambientelucca.it e al seguente telefono (ufficio) 0583.332115.

Il Consiglio di Amministrazione di SISTEMA AMBIENTE SPA, su proposta del R.U.P., ha altresì nominato quale Direttore dell'esecuzione del Contratto (D.E.C.) l'Ing. Carmen Oprisan, Responsabile Impianto di trasferenza in Lucca, località San Angelo in campo, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica impianto.nave@sistemaambientelucca.it e al seguente telefono (ufficio) 0583.332125.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in coordinamento con il DEC, assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

Articolo 11 (Obblighi del Fornitore e modalità di esecuzione del servizio)

11.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, del Capitolato Tecnico nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste.

11.2 L'*Appaltatore* si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico.

11.3 Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle tempistiche, caratteristiche e modalità tecniche indicate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati; in ogni caso, l'*Appaltatore* si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

11.4 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'*Appaltatore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'*Appaltatore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di SISTEMA AMBIENTE SPA, assumendosene ogni relativa alea.

11.5 Oltre a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, l'*Appaltatore* si impegna a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione a regola d'arte del contratto, nel Capitolato Tecnico e nei rispettivi Allegati;

b) rispettare, ove applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni oggetto di affidamento;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla SOL;

e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

f) non opporre alla SOL qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio, al fine di evitarne o ritardarne l'esecuzione della medesima e/o dei servizi ad essa connessi;

g) manlevare e tenere indenne la SOL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

h) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

11.6 L'*Appaltatore* ha altresì l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, e fermo restando il potere di recesso e risoluzione, l'*Appaltatore* ha l'obbligo di:

a) dare immediata comunicazione dell'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui, rispettivamente, all'art. 9 lett. A1), A2) e B) del Bando di gara;

b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

c) comunicare ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica del Bando di gara richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

11.7 L'*Appaltatore* ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente contratto, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

L'*Appaltatore* si impegna ad eseguire le attività necessarie per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto salvaguardando le esigenze della SOL e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la SOL nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Fermo restando quanto disposto nel Capitolato all'art. 4.12, l'*Appaltatore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalla quotidiana ed ordinaria attività svolta dalla SOL e/o da terzi autorizzati dalla medesima.

11.8 L'*Appaltatore* si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

11.9 L'*Appaltatore* si obbliga a:

(a) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto;

(b) prestare il servizio nei luoghi ed orari indicati nel Capitolato (articolo 2 e 4).

11.10 L'*Appaltatore* dichiara di essere consapevole che il servizio, di cui al presente contratto, è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e, pertanto, il servizio medesima dev'essere effettuato con continuità e non può essere arbitrariamente sospeso o abbandonato, né interrotto per cause imputabili o comunque riferibili all'*Appaltatore*, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

Articolo 12 (Impianto di trattamento e di destinazione finale)

12.1 Il rifiuto verrà trattato presso i seguenti impianti indicati dall'*Appaltatore* in sede di partecipazione alla procedura di gara:

1. Impianto gestito da FERTITALIA SRL, ubicato in località Serragli 1, Villa Bartolomea, Verona, autorizzato dalla Regione del Veneto con Decreto nr. 12 del 13.03.2018, conservato in atti al fascicolo presso l'U.O. Gare e Contratti della *Committente;*

2. Impianto gestito da S.E.S.A. SPA, ubicato in Este, Padova, Via Comuna 5/B, autorizzato dalla Regione del Veneto con Provvedimento nr. 141 del 13.02.2020 modificato con Decreto nr. 14 del 26.01.2021, conservato in atti al fascicolo presso l'U.O. Gare e Contratti della *Committente*.

12.2 È fatto divieto di utilizzare impianti di trattamento e/o di smaltimento/recupero diversi da quelli sopra elencati se non in caso di comprovata forza maggiore e previo rispetto delle disposizioni di seguito indicate.

Per forza maggiore si intendono le cause impreviste, non risolvibili con la diligenza occorrente in relazione alle specificità dell'incarico e comunque non riconducibili, neppure indirettamente, all'*Appaltatore*. In tale ipotesi l'*Appaltatore* deve inviare, tramite PEC, alla SOL una richiesta scritta di modifica dell'impianto/impianti di cui ai precedenti punti con allegati:

- la documentazione comprovante lo stato di forza maggiore;
- copia dell'autorizzazione dell'impianto proposto in alternativa nonché di tutta la documentazione all'uopo occorrente;
- dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte dell'impianto.

L'*Appaltatore* potrà utilizzare detto nuovo impianto solo dopo aver ricevuto espressa accettazione scritta da parte della SOL.

Articolo 13 (Subappalto)

13.1 L'*Appaltatore*, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., subappalta le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed al soggetto di seguito indicato:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatore
Servizio di ritiro e trasporto rifiuti: 1. presa in carico; 2. pesatura c/o impianto di partenza; 3. compilazione del F.I.R.; 4. trasporto; 5. conferimento e pesatura presso impianti di destino.	20%	G.C.T. TRASPORTI S.N.C. Di ANULLO, CAPORALETTI & RANIERI Sede legale in Gualdo Cattaneo (PG), Via Santa Maria nr. 11 P.Iva/C.F. 01827760545

13.2 Il subappalto è regolato, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, secondo quanto previsto all'art 105 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

13.3 L'*Appaltatore* – ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – ha trasmesso presso SISTEMA AMBIENTE SPA (documentazione tutta conservata in atti al fascicolo presso l'U.O. Gare e Contratti):

- ✓ copia di contratto di subappalto tra ING.AM. SRL e C.G.T. TRASPORTI S.N.C. di ANULLO, CAPORALETTI & RANIERI, redatto in forma di scrittura privata registrabile in caso d'uso con puntuale indicazione dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto, la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti speciali richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii.;

- ✓ la dichiarazione circa la insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Posto che l'attività oggetto del presente contratto e del contratto di sub appalto rientra nell'elenco delle attività a rischio di infiltrazione mafiosa di cui comma 53 dell'articolo 1 Legge 190/2012, il subappaltatore ha dichiarato – come risultante dalla documentazione conservata in atti al fascicolo presso l'U.O. Gare e Contratti della *Committente* - la richiesta di rinnovo iscrizione alla White List della Prefettura di Perugia – Ufficio Territoriale del Governo.

Il subappaltatore ha altresì dichiarato il possesso delle capacità tecnico-professionali per l'attività subappaltata.

13.4 Posto quanto sopra indicato, la *Committente*, ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 105, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha autorizzato il sub appalto con nota prot. nr. 18357 del 28.04.2022 a firma del R.U.P. Ing. Susini.

Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la *Committente* revocherà l'autorizzazione.

13.5 Per le prestazioni affidate in subappalto:

A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14 D.Lgs 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alla impresa subappaltatrice senza alcun ribasso.

La SOL provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'*Appaltatore* è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13.6 L'*Appaltatore* e il subappaltatore sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

13.7 L'*Appaltatore* è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

13.8 L'*Appaltatore* è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

13.9 L'*Appaltatore* si impegna a sostituire il subappaltatore qualora apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

13.10 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs n. 50/2016, la SOL provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- ✓ la fattura deve essere inviata alla SOL direttamente dall'*Appaltatore* che deve indicare, oltre a quanto previsto al successivo art. 22, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- ✓ la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'*Appaltatore* attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

13.11 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'*Appaltatore* svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

13.12 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

13.13 In caso di inadempimento da parte dell'*Appaltatore* e/o dell'Impresa subappaltatrice agli obblighi di cui ai precedenti comma, la *Società* può risolvere il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 14 (Inadempimenti e penali)

14.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per inadempienza la mancata, tardiva, inesatta o parziale esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e nei suoi Allegati.

14.2 Il trasporto e lo scarico dei rifiuti deve essere organizzato completamente dall'*Appaltatore* che deve adempiere puntualmente agli obblighi assunti con la stipula del contratto e che non può invocare nel corso dell'esecuzione dell'appalto motivi di sospensione o riduzione del servizio, salvo il verificarsi di cause di forza maggiore non imputabili all'*Appaltatore*.

14.3 Qualora l'inadempimento sia dovuto ad impossibilità sopravvenuta per cause di forza maggiore o comunque per cause non imputabili all'*Appaltatore*, questi deve comunicare immediatamente e telefonicamente l'insorgenza di detta causa ed inviare - tramite pec sistemaambientelucca@legalmail.it o *mail* di cui al precedente articolo 10.2 al RUP e al DEC della SOL ed entro lo spirare del medesimo giorno in cui doveva essere eseguito il servizio – la comunicazione in forma scritta adeguatamente motivata e supportata da elementi di prova con la quale l'*Appaltatore* dia atto delle cause della mancata esecuzione, parziale o totale del servizio.

Le Parti espressamente convengono che la mancata comunicazione dell'insorgenza dell'impossibilità sopravvenuta o la sua mancata prova, ove richiesta dalla SOL, determina, in ogni caso, l'applicazione di una penale a carico dell'*Appaltatore* - indipendentemente dalla prova del danno - pari ad € 300,00 (euro trecento/00) per ciascuna mancata comunicazione.

14.4 SISTEMA AMBIENTE SPA si riserva la facoltà di applicare - in ogni caso di inadempimento, non imputabile alla SOL ovvero a causa fortuita o forza maggiore - le penali di seguito indicate:

a) in caso di mancato rispetto del **numero** di viaggi settimanalmente programmati (di cui all'articolo 2.2 del Capitolato Tecnico), si applica una penale pari ad € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) per ogni singolo viaggio non eseguito. Oltre ad applicare la penale e a non corrispondere l'importo dovuto per il mancato servizio programmato, la Società si riserva la facoltà di provvedere allo svolgimento del servizio con altro operatore addebitando i maggior costi sostenuti interamente all'*Appaltatore*, salvo e riservata ogni altro diritto e/o azione;

b) in caso di mancato rispetto degli **orari** di carico, si applica una penale pari ad € 10/h per ogni ora eccedente le fasce orarie di caricamento del rifiuto;

c) in caso di mancata comunicazione di variazione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'appalto: € 600,00 (euro cento/00) ad evento;

d) in caso di ritardata consegna di ogni documentazione amministrativa o contabile richiesta in forma scritta: € 150,00 (euro cento/00) ad evento;

e) in caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente contratto in merito al personale impiegato: € 200,00 (euro duecento/00) per ogni singola contestazione;

f) in caso di mancata osservanza delle norme di sicurezza del Codice della Strada e/o norme di rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento all'interno dell'impianto della SOL: € 300,00 (euro trecento/00) ad evento;

g) in caso di inidoneità degli automezzi impiegati, la SOL non procede al caricamento dei medesimi e l'*Appaltatore* deve recuperare il viaggio entro le 24 ore successive; in caso di mancato recupero si applica una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00);

h) in caso di mancata comunicazione di modifiche al parco mezzi: € 100,00 (euro cento/00) per ogni infrazione;

i) nel caso in cui l'*Appaltatore* modifichi il programma concordato per nr. 4 volte in un mese, la SOL ha la facoltà di applicare una penale di € 1.500 ad evento;

l) in caso di ritardata trasmissione della Relazione trimestrale di cui all'art. 8.3 del Capitolato Tecnico nei termini ivi previsti, la Società applica una penale di € 10,00 (euro dieci/00) per ogni giorno di ritardo;

m) in caso di ritardata trasmissione della copia della pesata/formulario di cui all'art. 6.4 del Capitolato Tecnico nei termini ivi previsti, la Società applica una penale di € 30,00 (euro trenta/00) per ogni giorno di ritardo;

n) qualsiasi altra violazione alle prescrizioni del presente contratto e delle altre norme vigenti in materia, anche non specificatamente esplicitate alle lettere precedenti: da € 100,00 (euro cento) ad € 2.500, 00 (euro duemilacinquecento/00) per singola inadempienza a seconda della gravità della medesima.

14.5 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'*Appaltatore*, la *SOL* ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'*Appaltatore* per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

14.6 Le penali applicate all'*Appaltatore* saranno comunicate per iscritto dalla SOL a RETIAMBIENTE SPA nel termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla loro applicazione.

14.7 La penale è comunicata all'*Appaltatore*, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

14.8 La SOL potrà applicare all'*Appaltatore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (diecipercento) del valore del contratto.

14.9 È facoltà della SOL compensare l'importo della penale con il corrispettivo da riconoscere all'*Appaltatore* a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

14.10 Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'*Appaltatore,* anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatti del terzo.

14.11 L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della SOL di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l'*Appaltatore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

Articolo 15 (Risoluzione)

15.1 La Società potrà risolvere il contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'*Appaltatore* tramite PEC, nei seguenti casi:

a) l'*Appaltatore* si è trovato, al momento dell'aggiudicazione o durante la vigenza del medesimo, in una delle situazioni di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. o, più in generale, qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara nonché per la stipula del contratto o per lo svolgimento delle prestazioni ivi previste;

b) sospensione, annullamento o cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti *ex* art. 212 D.Lgs 152/06 e D.M. 406/98 e s.m.i. o dell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi o qualora sia intervenuta la revoca dell'iscrizione dall'Albo per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico;

c) sospensione, annullamento o cancellazione dell'Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'*Appaltatore* ha la propria sede o della domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero Interno prot. 25954 del 23.03.2016 e DPCM 18 aprile 2013 aggiornato con DPCM 24.11.2016);

d) sospensione, modifica, revoca e/o scadenza di qualsivoglia autorizzazione da parte di Autorità/Enti competenti necessarie per l'esecuzione del presente appalto;

e) mancata restituzione, per 2 volte nel corso dell'esecuzione del contratto, del formulario;

f) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive nell'arco di 2 mesi;

g) in tutti i casi, nessuno escluso, previsti nel presente contratto;

h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'*Appaltatore* ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

l) subappalto non autorizzato o posto in essere in violazione delle vigenti in materia;

o) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;

m) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di RETIAMBIENTE SPA e rifiuto di collaborazione;

o) mancata presentazione, integrazione o perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative nei modi e tempio stabiliti dal presente Contratto;

p) arbitraria sospensione o interruzione della prestazione contrattuale per ragioni imputabili all'*Appaltatore* o comunque allo stesso riferibile;

q) in ogni caso di reiterata deficienza/negligenza o grave inadempimento delle prestazioni contrattuali, quando la frequenza o la gravità delle medesime, debitamente accertate e contestate, siano tali da compromettere la buona riuscita o la regolarità delle prestazioni;

r) ogni altra ipotesi di risoluzione prevista nel presente contratto o stabilita dalla vigente normativa in materia.

15.2 Nelle ipotesi in cui SISTEMA AMBIENTE SPA accerti o riscontri un grave inadempimento dell'*Appaltatore* ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la regolare e corretta esecuzione della prestazione, formulerà contestazione degli addebiti all'*Appaltatore* e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi, entro i quali l'*Appaltatore* dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'*Appaltatore* abbia risposto, la società ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'*Appaltatore*, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

15.3 In caso di inadempimento dell'*Appaltatore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni naturali e consecutivi che verrà assegnato a mezzo pec da RETIAMBIENTE SPA e/o da SISTEMA AMBIENTE SPA, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, RETIAMBIENTE SPA e/o SISTEMA AMBIENTE SPA hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'*Appaltatore* per il risarcimento del danno.

15.4 In tutti i casi di risoluzione del contratto la *Committente* ha il diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto di servizio risolto. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'*Appaltatore* via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima SOL e/o di RETIAMBIENTE SPA al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

15.5 Nel caso di risoluzione del contratto l'*Appaltatore* ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

15.6 Anche in caso di risoluzione l'*Appaltatore* è comunque tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione del servizio per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo operatore economico.

Articolo 16 (Recesso)

16.1 Fermo restando quanto previsto agli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., RETIAMBIENTE SPA e/o SISTEMA AMBIENTE SPA hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'*Appaltatore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel

caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'*Appaltatore*;

b) reiterati inadempimenti dell'*Appaltatore* alle obbligazioni di cui al presente contratto e relativi Allegati;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'invio da parte dell'*Appaltatore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

16.2 Nel caso in cui la SOL receda dal contratto l'*Appaltatore* ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

16.3 La Società potrà recedere per qualsiasi motivo, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. In tal caso RETIAMBIENTE SPA o SISTEMA AMBIENTE SPA inviano all'*Appaltatore* preavviso scritto da inoltrarsi almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

16.4 Anche in caso di risoluzione l'*Appaltatore* è comunque tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione del servizio per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo operatore economico.

Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto)

17.1 È fatto divieto all'*Appaltatore* di cedere il presente contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) D.Lgs 50/20106 e ss.mm.ii.

17.2 In caso di inadempimento da parte dell'*Appaltatore* degli obblighi di cui al presente articolo, RETIAMBIENTE SPA e/o SISTEMA AMBIENTE SPA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 18 (Cessione del credito)

La cessione del credito da corrispettivo d'appalto è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 19 (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del contratto medesimo che rimarranno vincolanti e valide per le *Parti*. Verificandosi tale ipotesi, le *Parti* devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 20 (Responsabilità civile dell'Appaltatore e polizze assicurative)

20.1 Con la stipula del presente contratto l'*Appaltatore* è sempre responsabile, senza riserve ed eccezione, verso la SOL sia verso i terzi di qualunque infortunio o danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi, sollevando pertanto la SOL, nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione.

Parimenti l'*Appaltatore* è considerato quale unico responsabile nei confronti della SOL e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto di trasferenza della SOL.

20.2 A tal fine l'*Appaltatore* dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO), con massimale, per persona e per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 a copertura di quanto l'*Appaltatore*-assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali a persone e danneggiamenti a cose verificatesi in relazione all'attività svolta, comprese le attività complementari, accessorie, connesse e collegate. La copertura tiene altresì indenne l'*Appaltatore* - assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

L'*Appaltatore* ha trasmesso alla *Committente* copia delle polizze assicurative RCT/O in essere, conservate in atti al fascicolo presso l'*U.O. Gare e Contratti*.

20.3 La predetta copertura assicurativa deve essere garantita da una o più polizze che devono essere valide per tutta la durata del presente contratto o rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto. Detta validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la vigenza dei medesimi e, pertanto, qualora l'*Appaltatore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto potrà risolversi ai sensi del precedente Articolo 15 [Risoluzione].

20.4 Resta ferma l'intera responsabilità dell'*Appaltatore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 21 (Corrispettivo)

21.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, il corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore da SISTEMA AMBIENTE SPA in forza del presente contratto è pari ad €/ton 88,90, esclusi Iva come di legge ed oneri della sicurezza da interferenze ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza da D.U.V.R.I. pari ad € 220,00 sarà corrisposto in unica soluzione al termine delle riunioni di cooperazione e formazione del personale.

21.2 Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall'*Appaltatore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e, pertanto, è da intendere fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'*Appaltatore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'*Appaltatore* medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Pertanto l'*Appaltatore* non può pretendere, per tutta la durata del contratto, ivi compresa eventuale proroga c.d. tecnica, ulteriori compensi, variazioni, revisioni o maggiorazioni del corrispettivo.

Articolo 22 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

22.1 In ordine alle modalità di fatturazione e pagamento, le *Parti* concordano quanto segue:

1. le fatture – con IVA soggetta a *split payment* ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 – dovranno pervenire esclusivamente tramite il sistema di interscambio utilizzando il codice univoco **SUBM70N**;

2. **in fattura dovrà essere indicato il codice identificativo gara (CIG) 92116058EA** assegnato al presente affidamento (in caso contrario potrà essere richiesta nota di credito a totale storno della fattura e l'emissione di nuova fattura);

3. i pagamenti avverranno – in ragione della natura e delle caratteristiche del contratto – con bonifico bancario a 60 gg dffm ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a fronte di regolare fattura e regolare esecuzione dei servizi di cui trattasi.

22.2 I pagamenti sono in ogni caso subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo D.U.R.C.

22.3 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati gli interessi moratori nella misura del tasso legale. La *Società*, al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'*Appaltatore* laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

22.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo netto progressivo delle prestazioni potrà essere operata una ritenuta dello 0,50%. L'*Appaltatore*, che nel corpo di ciascuna fattura mensile (posticipata) dovrà indicare la trattenuta dello 0,50 % sull'imponibile, dovrà addebitare l'importo mensile al netto di tale trattenuta. Al termine dell'appalto, dopo la verifica di regolare conformità dei servizi e previo rilascio del D.U.R.C., l'*Appaltatore*, previa autorizzazione scritta della *Committente*, dovrà emettere fattura per la sommatoria delle ritenute dello 0,50% effettuate durante il corso dell'appalto.

22.5 Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del *Committente***,** dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento di cui in epigrafe

dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento ha trasmesso in copia conservato in atti al fascicolo c/o *l'U.O. Gare e Contratti* della *Committente*.

La società S.E.S.A. SPA (Mandataria del Raggruppamento) è obbligata a trasmettere, antecedentemente all'invio delle fatture "pro quota", apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate.

Ogni singola fattura mensile posticipata dovrà contenere i seguenti dati:

- il riferimento al presente contratto con il relativo CIG;
- il servizio reso con espressa indicazione dell'impianto di destino;
- il quantitativo di rifiuto EER 20.01.08 trasportato ed avviato a trattamento/recupero;
- l'importo complessivo derivante dalla quantità di rifiuto sopra indicata.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura, senza alcuna responsabilità a carico della *Società*, a cui pertanto l'*Appaltatore* nulla potrà chiedere a titolo di interessi per ritardato pagamento.

Per il pagamento delle prestazioni rese in sub appalto vale quanto indicato al precedente articolo 13.10.

22.6 Con la sottoscrizione del presente contratto, l'*Appaltatore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'*Appaltatore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'*Appaltatore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

La *Società SOL* ha verificato che nel contratto sottoscritto da ING.AM. SRL con il subappaltatore G.C.T. TRASPORTI S.N.C. di ANULLO, CAPORALETTI & RANIERI è stata inserita idonea clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

22.7 Così come indicato all'articolo 6.8 del Capitolato Tecnico, *SISTEMA AMBIENTE SPA* provvederà, per ogni viaggio effettuato dall'*Appaltatore*, a confrontare i pesi in partenza con i pesi a destino i quali faranno fede per la fatturazione ed i pagamenti. Qualora la differenza tra i pesi in partenza ed i pesi a destino sia significativa, l'*Appaltatore*, dietro richiesta della *Committente*, dovrà fornire le necessarie indicazioni formali a giustificazione dello scostamento rilevato. In assenza di giustificazioni ritenute accettabili, la fatturazione avrà luogo, ad insindacabile giudizio di SISTEMA AMBIENTE SPA, sulla base del peso più favorevole alla stessa *Committente*.

22.8 È facoltà di SISTEMA AMBIENTE SPA compensare con il pagamento del corrispettivo delle fatture eventuali somme che l'*Appaltatore* dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei suoi confronti.

22.9 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'*Appaltatore* potrà sospendere il servizio previsto nel contratto. Qualora l'*Appaltatore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC.

Articolo 23 (Garanzia definitiva)

23.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la *SOL* dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, l'*Appaltatore* ha prestato, in favore di SISTEMA AMBIENTE SPA, una garanzia definitiva pari a € 21.336,00, importo (somma garantita) ridotto, ai sensi ed in ottemperanza al combinato disposto di cui agli articoli 103, comma 1, u.p., e 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in virtù del possesso di certificazione ISO 9001 e 14001. Più in particolare:

1. S.E.S.A. SPA: Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nr. 8102 rilasciata da CQY Certiquality (IAF 28, 24, 25, 33, 34, 39; scadenza 17.10.2022); Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 nr. 5007 rilasciata da CQY Certiquality (IAF 24, 25, 26, 28, 29, 39; scadenza 09.08.2024);

2. ING. AM. SRL: Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nr. 30700006 QM15 rilasciata da DQS GmbH (Scopo: Servizi integrati di igiene urbana; scadenza 04.02.2023); Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 nr. 30700006 UM15 rilasciata da rilasciata da DQS GmbH (Scopo: Servizi integrati di igiene urbana; scadenza 04.02.2023);

3. FERTITALIA SRL: Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nr. 8576/03/S rilasciata da CISQ (IAF 24, 25, 39; scadenza 14.12.2023); Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 nr. EMS-350/S rilasciata da CISQ (IAF 24, 25, 39; scadenza 13.01.2024).

Detta garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della *SOL*.

23.2 Tale garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'*Appaltatore* nei confronti della *SOL*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la ***SOL*** ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

23.3 Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'*Appaltatore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, pena la risoluzione del contratto.

23.4 La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'*Appaltatore*. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dall'*Appaltatore* per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

23.5 La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del presente atto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione del contratto e comunque decorsi 3 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice degli appalti pubblici).

23.6 La garanzia definitiva è sono progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della *SOL* verso l'*Appaltatore* - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Il restante 20% verrà svincolato a 3 (tre) mesi decorrenti dalla cessazione del servizio.

23.7 L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della *SOL* senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'*Appaltatore* di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato alla *SOL*, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, la *Società* si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

23.8 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la *SOL* ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 24 (Clausola codice etico)

24.1 L'*Appaltatore* dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;

- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 a carico di RETIAMBIENTE SPA e/o SISTEMA AMBIENTE SPA, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01.

24.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima RETIAMBIENTE SPA e/o SISTEMA AMBIENTE SPA a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 25 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

25.1 In materia di documentazione antimafia il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti dell'*Appaltatore* presso la Prefettura competente, il presente contratto è risolto di diritto e la *Committente* provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

25.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;

b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la *Committente* provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

25.3 In tale ipotesi l'*Appaltatore* ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per la *SOL* e/o RETIAMBIENTE SPA.

25.4 Resta salvo il diritto della *SOL* al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 26 (Domicilio contrattuale)

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'*Appaltatore* si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di S.E.S.A. SPA, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 27 (Riservatezza)

27.1 L'***Appaltatore*** ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Si precisa che tali di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con RETIAMBIENTE SPA e/o la *SOL* e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

27.2 L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

27.3 L'*Appaltatore* è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

27.4 In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, la SOL e/o RETIAMBIENTE SPA hanno la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'*Appaltatore* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla *SOL* e/o a RETIAMBIENTE SPA.

27.5 L'*Appaltatore* potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'*Appaltatore* stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla *SOL* e/o RETIAMBIENTE SPA.

27.6 L'*Appaltatore* si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 28 (Trattamento dei dati personali)

Le *Parti* dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 ai propri rappresentanti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente Contratto e per gli adempimenti strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso. Le *Parti* si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 29 (Foro competente)

29.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'*Appaltatore* e SISTEMA AMBIENTE SPA, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca ove ha sede legale la SOL**.**

29.2 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto l'*Appaltatore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

Articolo 30 (Interpretazione del presente contratto)

30.1 Le *Parti* espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

30.2 Con la sottoscrizione del contratto, l'*Appaltatore* dichiara:

α) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente contratto e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;

β) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto e dagli altri

documenti di gara, che l'*Appaltatore* dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

χ) di impegnarsi ad eseguire il contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;

δ) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

30.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 31 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per la SOL SISTEMA AMBIENTE SPA

Matteo Romani
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Legale Rappresentante

Per l'Appaltatore

Melato Massimo
Amministratore Delegato
Legale Rappresentante
S.E.S.A. SPA

Piovesan Fabio
Amministratore Unico
Legale Rappresentante
ING.AM. SRL

Pravato Pierluigi
Presidente del CDA
Legale Rappresentante
FERTITALIA